

N. R.G. 1720/2017



Tribunale Ordinario di Ancona

SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1720/2017

Oggi 15 ottobre 2019, innanzi al dott. Francesca Ercolini, sono comparsi:

per A. D G V. & C. l'avv. M M, in
sostituzione dell' Avv.P. M Conclude riportandosi all'atto di
citazione.

Per U L l'avv. S C, in sostituzione dell'avv. BIGI
GIOVANNA, assistita per la pratica forense dal dott. R Gi. Precisa le
conclusioni come da comparsa di costituzione.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al
presente verbale di cui viene data lettura.

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Ercolini





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Ercolini ha pronunciato ex art.

281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:

D. G. V. & C. SNC (C.F.), con il
patrocinio dell'avv. **P. M**

ATTORE

contro

U. L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **BIGI**
GIOVANNA

CONVENUTO

OGGETTO : Leasing



La A di G i V & C. s.n.c., già titolare di due contratti di leasing stipulati con la Esaleasing s.p.a. (oggi Ubi Leasing s.p.a.) – contratto stipulato in data 03.11.1999 n. (4)265063, mediante il quale veniva concesso in leasing un bene immobile sito in Monsano e contratto stipulato in data 5.5.2000 n. (4)312037, mediante il quale venivano previste alcune opere sull'immobile già condotto in leasing dall'utilizzatrice in forza del contratto n. (4)265063 – regolarmente eseguiti e conclusisi, rispettivamente, in data 22.12.2008 e 27.10.2009, ha convenuto in giudizio la U I s.p.a. lamentando che i tassi di interesse applicati sarebbero stati diversi e superiori rispetto a quelli pattuiti, oltre che superiori al tasso soglia; inoltre, che anche il tasso di mora sarebbe stato usurario. Ha, quindi, chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di tutti gli interessi, i costi, le commissioni, gli oneri e le spese pagate, per un importo pari ad euro 168.765,97.

La U I ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

Parte attrice sostiene la non corretta pubblicazione nel testo negoziale del tasso di interesse corrispettivo dell'operazione di leasing, in quanto "in relazione al contratto n. 265063, a fronte di un tasso di interesse contrattualizzato del 3,533%, si rileva un tasso praticato, rinvenibile dal piano di ammortamento, del 5,145% ... nel contratto n. 312037, a fronte di un tasso di interesse contrattualizzato del 3,823%, si rileva un tasso praticato, rinvenibile dal piano di ammortamento, del 6,2434%".

Tuttavia, tale assunto sembra confondere le percentuali richiamate agli artt. 3, lett. «d», delle condizioni particolari, riferite al parametro di riferimento utilizzato per la sola



indicizzazione dei canoni di leasing (3,533% per il contratto n. 265063; 3,823% per il contratto n. 312037), con il tasso corrispettivo del finanziamento.

Tali disposizioni, stabiliscono che “ai canoni è applicabile l’indicizzazione ... in caso affermativo, i canoni (e di conseguenza il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati, periodicamente, al Euribor Tre Mesi ... l’indice di riferimento iniziale per il presente contratto è pari al 3,823% ... le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l’emissione di nota di credito o di nota di debito con periodicità semestrale” e ancora “resta espressamente convenuto che al fine di adeguare, almeno parzialmente, il corrispettivo della locazione finanziaria alle eventuali variazioni del costo del denaro, lo stesso sarà aggiornato secondo la seguente procedura ... i canoni vengono adeguati periodicamente secondo la formula finanziaria di attualizzazione applicata alla quote stesse da adeguare ed al valore dell’opzione d’acquisto ... essendo la presente operazione formulata in riferimento al Euribor 3 m.l. pari al 3,533% ... il valore dei canoni sarà adeguato periodicamente in base alla variazione dell’Euribor stesso nella suddetta fascia di oscillazione”.

Dunque, l’assunto circa la diversità dei tassi applicati rispetto a quelli convenuti muove da una non corretta lettura del testo contrattuale.

Con riferimento alla presunta indeterminatezza dei tassi medesimi, va considerato che i contratti medesimi prevedono tutte le condizioni economiche applicate, il costo sostenuto da Esaleasing per l’acquisto dell’immobile, il maxi canone iniziale, il piano dei pagamenti relativo ai canoni periodici, il numero e l’ammontare dei canoni, la periodicità degli stessi, il corrispettivo complessivo dovuto dalla cliente, il prezzo di acquisto finale del bene, il tasso convenzionale di mora, la penale per il caso di inadempimento dell’utilizzatrice.



Va, inoltre, considerato che i contratti di cui si discute sono stati stipulati prima della delibera CICR del 4.3.2002 e prima della divulgazione, da parte della Banca d'Italia, delle Istruzioni in materia di trasparenza datate 25.07.2003; tali provvedimenti hanno introdotto, per la prima volta, l'obbligo per le società di leasing di pubblicizzare, al momento della stipula del contratto e per mere ragioni di trasparenza, il c.d. «tasso leasing», quale tasso di attualizzazione per il quale si verifica l'equivalenza finanziaria tra il costo d'acquisto del bene locato e i canoni periodici dovuti dall'utilizzatrice.

Dunque, trattandosi di un mero obbligo informativo, successivo alla stipula dei suddetti contratti, l'assunto circa la nullità dei contratti o di singole clausole va respinto (ex multis: Tribunale di Milano 29.11.2016, "è sufficiente che il testo del contratto riporti il c.d. tasso leasing - qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento, del 19.08.2003 - (negli altri casi necessario e sufficiente si riteneva per la valida assunzione dell'impegno contrattuale che venisse correttamente quantificato l'impegno contrattuale in termini di numero e ammontare dei canoni e periodicità degli stessi, oltre alle ulteriori spese)" (Trib. Milano 29.11.2016, n. 13719; Trib. Terni 07.12.2017, n.1017).

Con riferimento alla lamentata usurarietà dei contratti, va rilevato che nell'atto di citazione gli attori hanno svolto argomentazioni del tutto generiche, limitandosi ad affermare che il diverso tasso di interesse applicato sarebbe superiore al tasso soglia.

Ebbene, a parere del Tribunale è evidente la genericità e, dunque, inammissibilità della contestazione, considerato che parte attrice ha omesso di indicare in termini specifici e di provare mediante idonea produzione - è stata prodotta una perizia di parte non corredata dei Decreto Ministeriali di riferimento - in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, con riferimento ai decreti e alle rilevazioni aventi ad



oggetto detti tassi. Infatti, non sono state indicate le componenti che nel caso di specie concorrerebbero a determinare un tasso effettivo superiore a quello soglia – dunque i criteri di calcolo del tasso effettivo – né il tasso soglia di riferimento e la misura ed entità del superamento dello stesso.

Peraltro, entro il termine concesso a tal fine concesso non è stata depositata la prima memoria ex art. 183, c. 6°, c.p.c., deputata alla precisazione delle domande, dunque, la genericità delle deduzioni attoree non è stata tempestivamente emendata, nei tempi previsti – e non derogabili neppure sull'accordo delle parti – per la compiuta delineazione del thema decidendum.

Infine, con riferimento al tasso di mora, è sufficiente rilevare che la eventuale usurarietà determinerebbe esclusivamente la non debenza degli interessi moratori e che l'attrice non ha dedotto di aver mai pagato interessi aventi tale natura.

Pertanto, la domanda non è supportata dal necessario interesse ad agire.

La domanda va, quindi, integralmente rigettata.

Ogni ulteriore eccezione e istanza rimane assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) rigetta la domanda attorea;
- b) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre spese gen. e accessori come per legge.



Sentenza n. 1720/2019 pubbl. il 15/10/201

RG n. 4468/2019

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al
verbale.

Ancona, 15 ottobre 2019

Il Giudice

dott. Francesca Ercolini

